

# Nuova ordinanza regionale e Dpcm, ecco le regole per il commercio

**È in vigore da oggi la nuova ordinanza della Regione Piemonte (numero 120) che armonizza le regole regionali con quelle del Dpcm 24 ottobre 2020: in gran parte, dunque, si tratta della conferma di regole già in vigore con i necessari adeguamenti/integrazioni.**

**Ecco i punti principali per le attività del commercio e della somministrazione sulla base della normativa locale e di quella nazionale.**

## **VENDITA**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale di almeno un metro**, che gli **ingressi avvengano in modo dilazionato** e che venga **impedito di sostare** all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Confermata **chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio** e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 0,00 alle ore 5,00 (fatta eccezione per le aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, sempre con divieto di consumazione all'interno degli esercizi)

**Chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita** superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché dei centri commerciali, aventi la superficie di vendite delle grandi strutture ivi inclusi gli esercizi commerciali presenti all'interno a prescindere alla loro superficie.

**Non devono sottostare a questo obbligo** le strutture presenti nelle zone A1 (cioè nei centri storici delle città), le attività di vendita di generi alimentari, di alimenti e prodotti per animali, di prodotti per l'igiene della casa e della persona, piante e fiori e relativi prodotti accessori, servizi alla persona, edicole e rivendite di monopoli, i pubblici esercizi e le stazioni di rifornimento carburanti.

Rimangono **vietate** le sagre e le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

## **SOMMINISTRAZIONE**

Richiamata e confermata la normativa del Dpcm:

- l'attività dei **pubblici esercizi** è consentita tutti i giorni dalle 5 alle 18;
- il consumo a ciascun tavolo è consentito per un **massimo di quattro persone non conviventi**;

- resta consentita senza vincoli di orario la **ristorazione negli alberghi**, ma limitatamente agli ospiti dell'albergo stesso;
  - **aperti senza vincolo di orario** anche i pubblici esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
  - asporto consentito fino alle 24;
  - sempre possibile la **consegna a domicilio**;
- Dopo le 18 è vietato il consumo** di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; Le attività di somministrazione devono raccogliere l'**elenco dei clienti ai tavoli**, mantenendolo per un periodo di 14 giorni.
- > **Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00** agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali.

### **CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA**

Confermato **l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, pubblici esercizi ed esercizi commerciali**, di esporre all'ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nell'attività.

I modelli sono disponibili sul nostro sito web al seguente link:

<https://www.confesercenti-al.it/news/346-dpcm-25-ottobre-2020-svolgimento-delle-attivita-economiche,-conferme-e-novita.html>

### **Per informazioni**

**Confesercenti della provincia di Alessandria**  
**Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL)**  
**Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195**  
**Email: [alservi@confesercenti-al.it](mailto:alservi@confesercenti-al.it)**